

Nel febbraio del 2010, al fine di consentire all'INGV di continuare ad avvalersi senza soluzione di continuità a tutto il triennio 2010 - 2012 del personale inserito nelle liste di stabilizzazione 2007 - 2008, in deroga ai vincoli di durata e dei limiti di spesa dei contratti a tempo determinato, le Parti, giuste le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 54723 del 21/12/'09, indirizzata all'ISS e p.c. al MEF ma poi resa nota a tutti gli EPR, stipularono il seguente contratto integrativo di ente:

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE

*DEROGA AI VINCOLI DI DURATA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
PER IL PERSONALE DI CUI L'INGV HA CONTINUATO AD AVVALERSI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 519, DELLA LEGGE N. 296/2006*

Le Parti:

- *premesso che l'INGV ha continuato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 296/2006, del personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti ivi prescritti, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione previste dalla medesima norma;*
- *considerato che l'articolo 17, commi da 10 a 13, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, ha previsto per il triennio 2010 - 2012 altre forme speciali di reclutamento per il personale in possesso dei requisiti previsti per le stabilizzazioni di cui alle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007, attraverso la riserva di posti nelle procedure concorsuali da espletare nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale;*
- *vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 dicembre 2009, prot. 0054723;*
- *considerato che l'INGV si appresta a deliberare il piano triennale del fabbisogno di personale 2010 - 2012, prevedendo espressamente la riserva di posti, nella misura massima consentita, nelle procedure concorsuali per il personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui alle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007;*
- *considerato, altresì, che l'INGV ritiene necessario continuare ad avvalersi di detto personale essendo impossibilitato a procedere a stabilizzazioni ulteriori rispetto a quelle autorizzate;*
- *rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, del d.l. n. 368/2001 occorre stipulare un accordo decentrato di ente con le OO.SS. abilitate, per la deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato fissati dalle norme di legge e di contratto per il personale del comparto delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione,*

concordano quanto segue:

L'INGV, in deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato fissati dalle norme di legge e di contratto per il personale del comparto delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, continua ad avvalersi fino al 31 dicembre 2012 del personale il cui rapporto di lavoro era stato prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 296/2006.

Roma, 19/2/2010

INGV

CGIL

CISL

UIL

ANPRI

USI RdB

Come si vede, la chiave di volta dell'accordo era costituita dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, che prevedeva per il triennio 2010 - 2012 altre forme speciali di reclutamento per il personale in possesso dei requisiti previsti per le stabilizzazioni di cui alle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007, attraverso la riserva di posti nelle procedure concorsuali da espletare nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Infatti, in attesa di espletare questi concorsi con riserva dei posti del 40% per gli "stabilizzandi", l'Ente ha prorogato fino al 31/12/2012 i 191 contratti degli "stabilizzandi" (**tutti con oneri a carico dei fondi ordinari di bilancio**).

Or bene, questi concorsi non sono mai stati nemmeno indetti, né potranno esserlo nel restante periodo del triennio (avendo l'INGV la dotazione organica praticamente satura e un turn over ridottissimo non poteva essere altrimenti) e gli "stabilizzandi" (n. 191 a oggi) sono rimasti tali.

In relazione all'approssimarsi della scadenza del 31/12/2012 urge trovare una soluzione; in caso contrario, anche se i fondi (ordinari) ci fossero, non ci sarebbe il presupposto giuridico per mantenere in piedi questi contratti e il 1/1/2013 n. 191 unità di personale perfettamente formate e inserite in tutte le attività istituzionali, prime tra tutte quelle connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, si troverebbero senza lavoro.

Per scongiurare tale disastroso scenario, l'ideale sarebbe l'adozione di una norma di legge che favorisse la sanatoria di questa situazione per tutti gli EPR del

tipo di quella che fu adottata per l'ISFOL con la legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 519).

Ma dopo oltre 4 anni il quadro politico generale è talmente mutato da rendere problematica una soluzione del genere.

E allora, che fare?

Ci vorrebbe un nuovo contratto integrativo di ente.

Ma basato su quale presupposto giuridico, visto che l'art. 17 sopra richiamato esaurisce la sua efficacia al 31/12/2012 e che, successivamente, le altre manovre finanziarie (il D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, il D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 241/2011) non innovano nella materia?

Il ragionamento dovrebbe essere il seguente.

Innanzitutto, giova ribadire che **la possibilità di prorogare i contratti di lavoro subordinato a termine a prescindere dai limiti di durata previsti dalla legge, attraverso un accordo sindacale, è prevista sin dal 2001 con l'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001.** Tale possibilità è stata richiamata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella succitata nota n. 54723 del 21/12/2009 (risposta a ISS) e nella recente risposta a un quesito inoltrato dall'ISPRA.

In particolare il concetto è che **rimane in capo all'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità e dei propri poteri gestionali, il compito di valutare, anche in funzione del proprio fabbisogno organizzativo, l'eventuale sussistenza delle ragioni oggettive da dover addurre quale presupposto necessario per ricorrere alla procedura di deroga, fermo restando, in sede di eventuale sottoscrizione dell'accordo, il ruolo delle OO.SS. maggiormente rappresentative circa la sostenibilità della flessibilità da parte dei lavoratori.**

Ciò premesso, va ricordato che l'INGV, per le note questioni legate alla carenza di turn over e di posti organici vacanti, diversamente da altri enti di ricerca, non solo non ha potuto nemmeno lontanamente completare il processo di stabilizzazione (su n. 234 unità di personale inserite nelle liste di cui all'art. 1, commi 519 e 558, L. n. 296/2006 e all'art. 3, comma 90, L. n. 244/2007 solo n. 43 unità di personale sono state stabilizzate/assunte/mobilitate) ma **non ha potuto neanche beneficiare della finestra temporale prevista dall'articolo 17 del decreto legge n. 78/2009 che consentiva, si ripete, forme speciali di reclutamento da concretizzare nel triennio 2010/2012.** Ciò in ragione di una "tempesta perfetta" che ha visto sovrapporsi, nel caso dell'INGV, ai limiti normativi alle assunzioni sopra esposti, anche il ritardo con il quale si sta procedendo alla concessione delle autorizzazioni a bandire per il triennio 2011/2013 e ad assumere per gli anni 2010/2011 da parte delle Istituzioni competenti.

Per quanto sopra, l'INGV si trova nella medesima situazione nella quale si trovava nel febbraio 2010. La straordinarietà di tale situazione è stata più volte

rappresentata e la classe politica non ha mancato di prenderla in considerazione, come dimostrano ben quattro ordini del giorno approvati con il carattere dell'urgenza da entrambi i rami del Parlamento e un parere vincolante espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati. Tale attenzione, tuttavia, non ha prodotto risultati concreti, a parte l'inserimento del comma 16octies nella legge di conversione del decreto legge c.d. "milleproroghe" 2010, concernente l'integrazione una tantum (infatti, la stessa norma non ha trovato spazio nel decreto "milleproroghe" 2011) del contributo ordinario di funzionamento.

Si ritiene, pertanto, necessario e indispensabile, in relazione alle condizioni **straordinarie** nelle quali versa l'Ente, ricorrere alla facoltà prevista dall'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 e stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un accordo che consenta **la prosecuzione dei contratti a termine oltre la prevista scadenza e per una durata di altri 3 anni.**

Trattandosi di prosecuzione di rapporti di lavoro già in essere, verrà riconosciuta l'anzianità di servizio maturata.

Ovviamente, si individuano nelle improrogabili esigenze di servizio dell'Ente e negli impegni assunti con le amministrazioni locali oltre che con gli Organi di Protezione Civile relativamente allo svolgimento dell'attività di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale **le ragioni oggettive** per giustificare questa scelta. Il concorrere dei diversi limiti gravanti sulle assunzioni che solo per l'INGV si è realizzato in forma così massiccia ha posto l'Ente in una condizione tale da richiedere **l'intervento straordinario** in discorso.

Sotto il profilo finanziario, infine, l'operazione sarebbe a costo zero. Gli oneri relativi ai 191 contratti (circa 8 milioni di euro annui), infatti, già gravano sui fondi ordinari di bilancio (nel rispetto del limite di spesa per il personale - 80% delle entrate correnti).

Per tutto quanto sopra, si propone la stipulazione del seguente

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE

ULTERIORE DEROGA AI VINCOLI DI DURATA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DI CUI L'INGV HA CONTINUATO AD AVVALERSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 519, DELLA LEGGE N. 296/2006

Le Parti:

- **premesso che l'INGV, a seguito della sottoscrizione del Contratto integrativo di Ente del 19/2/2010, ha continuato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 296/2006, del personale con contratto a tempo**

- determinato in possesso dei requisiti ivi prescritti, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione previste dalla medesima norma;
- considerato che l'articolo 17, commi da 10 a 13, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, ha previsto per il triennio 2010 - 2012 altre forme speciali di reclutamento per il personale in possesso dei requisiti previsti per le stabilizzazioni di cui alle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007, attraverso la riserva di posti nelle procedure concorsuali da espletare nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 dicembre 2009, prot. 0054723;
 - considerato, tuttavia, che l'INGV non ha potuto utilizzare la finestra temporale in discorso, non avendo avuto la possibilità nemmeno indire le procedure concorsuali di cui all'art. 17, commi da 10 a 13, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 a motivo:
 - o della insufficienza di posti vacanti in dotazione organica (l'ampliamento della dotazione organica dell'INGV, fissata in n. 617 posti all'atto della costituzione dell'Ente e successivamente ridottasi, in applicazione di norme restrittive, prima a n. 584 posti e poi a n. 582 posti, non è stato approvato dagli Organi vigilanti),
 - o della insufficienza di turn over;
 - considerato, altresì, che l'INGV ritiene assolutamente necessario continuare ad avvalersi di detto personale essendo esso perfettamente inserito in tutte le attività istituzionali, dopo essere stato adeguatamente formato a svolgerle, prime tra tutte quelle connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica che l'Ente assicura in stretto rapporto di cooperazione con gli Organi di Protezione civile;
 - considerato che gli oneri finanziari relativi ai contratti in discorso già gravano sui fondi ordinari di bilancio e che le spese di personale complessivamente non eccedono il limite dell'80% delle entrate correnti disponibili;
 - rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001 occorre stipulare un accordo decentrato di ente con le OO.SS. abilitate, per la deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato fissati dalle norme di legge e di contratto per il personale del comparto delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione,

concordano quanto segue:

L'INGV, in deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato fissati dalle norme di legge e di contratto per il personale del comparto delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, continua ad avvalersi fino al 31 dicembre 2015 del personale il cui rapporto di lavoro era stato prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 296/2006.

Roma,

INGV

FLC CGIL

CISL FIR

UIL RUA

ANPRI

USI RICERCA